



[ricorrente e suo figlio] all'udienza fissata in data 18.06.2009. Per questa ragione si è provveduto immediatamente a bloccare tutti i rapporti intestati o collegati ai nominativi in questione in attesa che [l']ufficio legale fornisse informazioni sull'operatività da seguire. A questo punto il rapporto e i relativi strumenti di pagamento, quali carte di credito e bancomat, sono stati subito sbloccati e ripristinati secondo le istruzioni che sono pervenute dal[l']ufficio legale. [...] quindi [...] il disagio [...] subito è stato soltanto temporaneo e relativo solamente al blocco delle carte». È stato altresì precisato come «in data 19.05.2009 [l'interessato] abbia dato disposizione di un disinvestimento per € 235.00 di [una] polizza [...] trasferendo poi la liquidità del conto presso un altro istituto».

Con missiva del 19 luglio 2009, il reclamante ha replicato osservando che: «1. Dagli atti relativi al sequestro conservativo si evince molto chiaramente che il medesimo riguardava esclusivamente [il figlio] ed il c/c 1138 per il 50% del relativo ammontare. Per quanto riguarda il sottoscritto [...] ed il suo c/c 634 cointestato [con la moglie] non esisteva e non esiste alcuna menzione o restrizione. 2. Il conto 634 sopra citato è stato bloccato arbitrariamente dal 26/05 al 01/06/2009 con gravi conseguenze. 3. Non comprend[e] infine i [...] commenti circa i [...] movimenti bancari sulle [proprie] disponibilità che rit[iene] di poter effettuare liberamente».

L'intermediario, con nota del 28 ottobre 2009, ha ribadito le considerazioni già espresse con la comunicazione del 30 giugno 2009, aggiungendo che, «a fronte della notifica di un atto giudiziario che riguarda anche il [reclamante], la scrivente banca, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, ha provveduto ad attivare le misure precauzionali necessarie a minimizzare i rischi connessi all'evento in questione (sequestro conservativo). In tale ambito è stata valutata la globalità dei rapporti intrattenuti dal [cliente] presso codesto istituto, che fra l'altro ha comportato un esame congiunto tra più funzioni aziendali che, in pochi giorni, ha prodotto una circoscrizione dell'intervento cautelativo al solo rapporto dell'esponente cointestato con il figlio».

Avverso il rifiuto opposto dalla banca, il 10 giugno u.s. il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di consumatore, col quale ha richiesto un «indennizzo di € 6.000 (seimila) [...] per il blocco arbitrario e immotivato del conto [634] e relativi strumenti di pagamento (bancomat e carte credito)».

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 15 luglio 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto espone che «in data 26 maggio 2009 è stato notificato all[a scrivente] un atto di sequestro conservativo tramite ufficiale giudiziario in cui si invitava a comparire [il ricorrente e suo figlio] all'udienza fissata in data 18.06.2009. Vista la complessità dell'atto di sequestro conservativo [...] in buona fede [si è] provveduto a bloccare immediatamente in via cautelare tutti i rapporti intestati e/o cointestati ai soggetti indicati e comparsi nell'atto medesimo [...] per ragioni di sicurezza. Nello specifico il conto n° 1138 [...] con saldo di € 4.323,81 e il conto n° 2390 [...] con saldo di € 2.123,31. Successivamente la [...] funzione di consulenza legale, una volta ricevut[o], secondo il corretto iter seguito in tali casi, l'atto [...] ha poi deciso, dopo attenta analisi, di [...] lasciare bloccato soltanto il conto n° 1138 [...]. A questo punto in data 10/6/2010 gli altri rapporti e i relativi strumenti di pagamento sono stati sbloccati e ripristinati secondo le istruzioni pervenute dal[l']ufficio legale».

Pertanto, «in virtù della delicatezza dell'argomento e dell'ampiezza delle posizioni coinvolte di fronte ad un atto emesso dall'Autorità Giudiziaria, della facoltà di gestione del rischio d'impresa tipica della rete di vendita, tenuto anche conto che il cliente non ha portato alcuna prova certa del danno patito e della durata limitata della cautela adottata sul conto cointestato fra il ricorrente e sua moglie, per quanto sopra descritto» la banca chiede «che il ricorso in questione venga respinto».



Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente con nota n. 588402 del 2 agosto 2010.

DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che la banca ha bloccato improvvisamente e senza darne alcun avviso all'intestatario conti correnti non oggetto di alcun sequestro. Giova anche puntualizzare che l'atto di sequestro conservativo – il quale rimane atto di parte il cui fondamento deve essere oggetto di successivo esame da parte del giudice civile – è redatto in forma assai chiara ed individua in modo del tutto perspicuo l'oggetto del sequestro indicandolo nel 50% delle somme depositate sul c/c n° 1138.

È noto che in base all'art. 1852 c.c. il correntista abbia il diritto di disporre delle somme risultanti a suo credito e che, in base a quanto disposto dall'art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista. Pertanto il cosiddetto blocco del conto intestato al ricorrente ed alla moglie si configura giuridicamente come un puro e semplice inadempimento frutto del dolo del debitore.

Il Collegio non può evitare di rilevare come siano inquietanti le giustificazioni addotte dall'intermediario. In effetti, l'invocare la «*facoltà di gestione del rischio d'impresa tipica della rete di vendita*» significa sostenere che la suddetta rete è esentata dall'onere di leggere gli atti che riceve, ma che deve provvedere a minimizzare i rischi per la banca, anche quando tali rischi siano solo immaginari, senza riguardo alcuno ai diritti della clientela. Se la giustificazione suddetta riflette le prassi dell'intermediario, ciò non può essere altro che motivo di viva inquietudine.

Per quanto attiene al *quantum* del risarcimento richiesto, giova premettere che il ricorrente invoca sostanzialmente il risarcimento danno da vacanza rovinata (cfr. Corte di giustizia CE sentenza 7/5/2010; Cass. sez. III civ., 13.11.2009, n. 24044) che è liquidabile in via equitativa (cfr. Cass. sez. III civ., 4.3.2010, n. 5189); nonché tutti i disagi patiti nel periodo in cui è perdurato il blocco dei suoi conti e delle collegate carte di credito.

In merito non si può non rilevare che l'esistenza di un danno in sé è certa. Da tempo si è rilevato che il modo di vivere attuale è sempre più orientato verso un uso limitato del denaro contante, ed un uso diffuso di strumenti alternativi, tra i quali le carte di credito costituiscono senza dubbio quello principale. Nel caso di specie l'intermediario ha dichiarato che il blocco è perdurato dal 26 maggio al 10 giugno 2009. Sembra equo valutare in euro 4.000,00 il danno inflitto al ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 4.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO